




Dossier Tecnojus

BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42



Partnership

F.O.A.V.

federazione
regionale
degli ordini
degli architetti
del veneto

Premesse

▶ Interesse pubblico in tutela

▶ Il legislatore, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, attraverso il "codice dei beni culturali e del paesaggio" si prefigge di **tutelare** e **valorizzare** il patrimonio culturale in quanto azioni che concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 1 commi 1 e 2, e art. 2, comma 1).

L'interesse in tutela si esplica assicurando la **conservazione** del patrimonio culturale e la pubblica fruizione e valorizzazione da parte dei soggetti interessati (art. 1, commi 3, 4 e 5):

- Stato;
- Regioni;
- Città metropolitane;
- Province;
- Comuni;
- Privati proprietari, possessori o detentori di beni.

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la **protezione** e la **conservazione** per fini di pubblica fruizione.

L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale (art. 3).

La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze (art. 6).


▶ Patrimonio culturale

▶ Il patrimonio culturale è costituito da:

- **beni culturali:** ovvero le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
- **beni paesaggistici:** ovvero gli immobili e le aree indicate, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

▶ Protezione e conservazione

▶ In linea generale **la protezione** si esplica attraverso una serie di misure a ciò finalizzate quali sono, a partire dalla dichiarazione dell'interesse culturale e del notevole interesse pubblico, gli interventi vietati, gli interventi subordinati ad



► Tipo di tutele

autorizzazione preventiva, le misure cautelari.

La conservazione, invece, si attua attraverso una serie di interventi di protezione, di manutenzione e di restauro ricondotti ad una coerente, coordinata e programmata attività che non può prescindere dallo studio, ovvero dalla conoscenza del bene in tutela.

► Il sistema di tutela (protezione e conservazione) dei **beni culturali** è centrato, quasi esclusivamente, sull'apposizione del **vincolo diretto** ed individuale sul bene (ovvero sulla "cosa": una villa, un parco, un giardino, una pubblica piazza, una strada, un'architettura rurale, ecc..), attraverso la procedura di dichiarazione dell'interesse culturale.

Il "vincolo", però, si può estendere all'intorno per creare un'area di "protezione" (tutela indiretta – art. 45) al fine di tutelare anche un "contesto significativo" entro il quale il bene si relaziona e/o che contribuisce, diventandone parte integrante, a determinarne l'interesse (valore).

La tutela indiretta si concreta in prescrizioni relativamente a distanze, misure ed altre norme dirette, per l'appunto, ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ovvero che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

In alcune realtà regionali esiste una legislazione di **tutela dei centri storici**, aggregazioni edilizie, specie di tipo rurale, con riferimento ai "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizione (c.d. complessi monumentali es. piazza dei Miracoli a Pisa ecc..) in quanto, nel nostro Paese, non sono solo "contenitori" per eccellenza di beni culturali ma sono essi stessi un bene culturale d'insieme, testimone di tradizioni e culture identitarie.

Il sistema di tutela dei **beni paesaggistici** considera sia le "cose" in senso individuale e circoscritto (bellezze individue, vedute, panorami ..), che esteso (aree e zone).

